

Laore


Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



Servizio Supporto alle Politiche di Sviluppo Rurale
UO Politiche di Sviluppo delle aree interne

ACCOMPAGNAMENTO LAORE AL RICONOSCIMENTO DI UN DISTRETTO

19 marzo 2021



Normativa di riferimento

- L.R. n.16/2014;
- Nuove direttive di attuazione (allegato alla Delibera G.R. n. 11/8 del 11.3.2020);
- Art. 13, comma 2, del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228.

I compiti dell'Agencia Laore

L'Agencia regionale LAORE Sardegna è competente in relazione alle seguenti attività:

- Supporto per l'**animazione territoriale** durante le fasi di individuazione e costituzione dei Distretti
- Supporto ai **comitati promotori** e/o ai distretti esistenti nella redazione e/o aggiornamento dei Piani di Distretto
- Supporto all'**Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale** per l'istruttoria delle istanze di riconoscimento dei Distretti.

Il percorso per il riconoscimento del Distretto

IL SOGGETTO
PROPONENTE



I Distretti sono riconosciuti dalla Regione a seguito di apposita iniziativa da parte di:

- Enti locali, singoli e associati, insistenti sul territorio del distretto;
- Camere di commercio competenti per territorio;
- Associazioni di categoria;
- Imprese operanti sul territorio;
- Gruppi di Azione Locale (GAL);
- Gruppi di Azione Costiera (FLAG);
- Altri enti o istituzioni pubblici o privati.

Il percorso per il riconoscimento del Distretto

IL SOGGETTO
PROPONENTE



- Deve garantire la più ampia concertazione coinvolgendo le rappresentanze economiche, sociali e istituzionali del territorio;
- Deve svolgere un'azione di animazione territoriale destinata a promuovere la costituzione del distretto, attraverso **non meno di sei incontri pubblici** di condivisione.
- Per ogni incontro deve essere redatto un **verbale** che riporti:
 - le modalità di convocazione;
 - l'elenco e la firma dei soggetti partecipanti;
 - gli argomenti discussi;
 - le decisioni prese.

Per questa attività, il soggetto proponente può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Agenzia LAORE Sardegna.

Il percorso per il riconoscimento del Distretto

LA DOMANDA DI
RICONOSCIMENTO
DEL DISTRETTO



deve contenere:

- l'accordo tra i soggetti partecipanti al distretto;
- una relazione descrittiva (quali-quantitativa);
- i verbali delle iniziative pubbliche di coinvolgimento degli attori del territorio di riferimento;
- l'organizzazione amministrativa.

Il percorso per il riconoscimento del Distretto

LA RELAZIONE
DESCRITTIVA



deve contenere:

- **gli elementi sociali, economici e ambientali** (agrario-paesaggistici) che caratterizzano e individuano il distretto proposto, secondo i parametri di cui agli articoli 28, 29, 30 e 31;
- un'analisi dei **punti di forza** e dei **punti di debolezza**, le **opportunità** e i **rischi** nello sviluppo del territorio e nella costituzione del distretto;
- un **piano programmatico di sviluppo** che dimostri le potenzialità del distretto nel medio periodo;
- la **rappresentazione cartografica** dell'area interessata dal piano, con identificazione di comuni ed enti locali e dei loro confini amministrativi;

Il percorso per il riconoscimento del Distretto

LA RELAZIONE DESCRITTIVA



deve contenere:

- l'**elenco** e le **schede quanti/qualitative delle aziende** potenzialmente interessate al distretto;
- per i distretti che intendono richiedere l'inserimento nel **Registro nazionale dei Distretti del cibo** istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, una **analitica descrizione** attestante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 13, comma 2, del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228.

Riconoscimento dei Distretti

Distretti Rurale,
Agroalimentare e
Biodistretti



La domanda deve essere inviata all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale –**Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali.**

Distretto della pesca e
acquacoltura di qualità



La domanda deve essere inviata all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale –**Servizio Pesca e acquacoltura**

Istruttoria della domanda di riconoscimento

REGISTRO
NAZIONALE DEI
DISTRETTI DEL CIBO



- L'istruttoria della domanda di riconoscimento del Distretto comprende anche la **verifica dei requisiti previsti dall'articolo 13 del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228**, ai fini dell'inserimento nel Registro nazionale dei Distretti del cibo istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

RICONOSCIMENTO
DEL DISTRETTO



- Il riconoscimento del Distretto avviene con determinazione del **Direttore del Servizio competente**.

Forma giuridica del Distretto

Il Distretto deve essere costituito con **atto pubblico**, ha natura di soggetto giuridico di diritto privato e deve essere iscritto nel **registro regionale delle persone giuridiche**.

Nella scelta della forma giuridica occorre tenere conto:

SCELTA DELLA
FORMA GIURIDICA



- della **funzione del distretto**, che è soprattutto programmatica e di raccordo tra imprese, enti pubblici e società civile ed è finalizzata alla promozione dello sviluppo dei territori e dei loro sistemi produttivi, quindi **non profit e di interesse collettivo**;

- della necessità di **rappresentare i diversi portatori di interesse** nella governance dei territori;

- del rispetto delle norme che regolano la **partecipazione di enti locali** nelle società.

Struttura organizzativa del Distretto

ASSEMBLEA



- È costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che aderiscono al Distretto.
- L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente del Distretto, qualora previsto dallo statuto, nomina l'organo di controllo, approva il Piano di Distretto e gli eventuali aggiornamenti, il rendiconto annuale e la relazione sulle attività svolte

Struttura organizzativa del Distretto

CONSIGLIO
DIRETTIVO



- È **eletto dall'Assemblea** ed è l'organo di governo del Distretto con potere decisionale.
- Il consiglio direttivo **elegge** al suo interno il **presidente del distretto** (qualora lo statuto non preveda tale attribuzione all'Assemblea) a cui compete la rappresentanza legale del distretto.
- All'interno del consiglio direttivo **non meno di un terzo** dei componenti appartiene al **settore primario** e deve essere assicurata la **rappresentatività di ogni settore** coinvolto nella filiera orizzontale distrettuale.
- Nel caso di compresenza di produzioni primarie agricole, zootecniche, ittiche e forestali **è assicurata la presenza** degli operatori di ciascuno di questi settori.
- I membri di un consiglio direttivo distrettuale rurale **non possono appartenere** a un altro distretto rurale.

Struttura organizzativa del Distretto

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO



- Elabora e propone all'Assemblea dei soci, per l'approvazione, un piano d'azione denominato "**Piano di Distretto**" di durata coincidente con la durata del mandato del consiglio direttivo, individuando tra l'altro le modalità di sviluppo a breve termine.
- Elabora e propone all'Assemblea dei soci per l'approvazione eventuali **variazioni del Piano di Distretto** da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione regionale.
- Redige il **rendiconto annuale** cui è allegata una dettagliata relazione sulle attività svolte. Il documento è approvato dall'Assemblea ed è pubblicato sul sito istituzionale del Distretto.

Struttura organizzativa del Distretto

PRESIDENTE DEL DISTRETTO



- È eletto dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea se previsto dallo Statuto, ed è il legale rappresentante del Distretto.

TAVOLO DI CONSULTAZIONE



- È istituito quale strumento di consultazione obbligatorio fondamentale ai fini della partecipazione degli attori del territorio.
- Deve prevedere anche il coinvolgimento di eventuali portatori di interesse o esperti esterni non soci.

ORGANO DI CONTROLLO



- Deve essere previsto un organo di controllo qualora necessario ai sensi della normativa vigente.

Funzionamento del Distretto

Il funzionamento del Distretto è disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento del Distretto.

Il Distretto deve dotarsi di apposito Regolamento che definisce:

- le modalità di **elezione** degli Organi del Distretto;
- le eventuali **quote associative** annuali;
- le modalità di **convocazione** degli Organi del Distretto;
- le modalità di **adesione** al Distretto;
- le modalità di **reclutamento** e i compiti dell'eventuale personale impiegato;
- le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.

REGOLAMENTO



Funzionamento del Distretto

PIANO DEL DISTRETTO



Il consiglio direttivo elabora un piano di azione, denominato piano di distretto, coincidente con la durata del mandato del consiglio direttivo.

▪ Il piano di distretto è presentato alla Regione per l'approvazione **entro tre mesi** dall'insediamento del consiglio direttivo.

▪ La Regione, **entro un mese** dalla ricezione, si pronuncia sul piano.

▪ L'attuazione del piano di distretto è sottoposta a **verifiche con cadenza annuale** da parte della Regione.

▪ Le eventuali variazioni del piano di distretto adottate dal consiglio direttivo e approvate dall'Assemblea, sono soggette ad approvazione regionale.

Funzionamento del Distretto

PIANO DEL DISTRETTO



- Il Piano di Distretto deve essere redatto attraverso la **co-progettazione** e l'**integrazione delle competenze** degli aderenti (Istituzioni Locali, associazioni, imprese, altri). Per questa attività può essere richiesta l'assistenza tecnica dell'Agenzia LAORE.
- La durata del Piano di Distretto deve coincidere con il mandato del consiglio direttivo.

Funzionamento del Distretto

PIANO DEL DISTRETTO



Il Piano di Distretto contiene i seguenti elementi:

- una relazione dettagliata quali-quantitativa;
- un elenco dei **soggetti attuatori** e delle **fonti di finanziamento**;
- l'indicazione delle **sinergie** e delle **integrazioni** con altri strumenti comunitari, nazionali e regionali di intervento.

Funzionamento del Distretto

ATTI
DI GESTIONE



- Tutti gli atti di gestione completi degli allegati (Deliberazioni delle Assemblea e del Consiglio Direttivo, Determinazioni del Direttore, se presente) **devono essere resi accessibili** su apposito sito internet del Distretto e diventano esecutivi solo a seguito della loro pubblicazione.
- Le modifiche allo Statuto e gli aggiornamenti del Piano di distretto sono approvate con una **maggioranza qualificata**.

Altre disposizioni

SPESE PER LA COSTITUZIONE DEL DISTRETTO



- Le spese per la costituzione del Distretto, qualora non sia stata individuata una fonte di finanziamento, sono a totale carico dei soggetti costituenti.

REVOCA DEL RICONOSCIMENTO



La revoca del riconoscimento del distretto è deliberata dalla Giunta Regionale nei seguenti casi:

- richiesta del competente organo del Distretto (Assemblea della Fondazione, dell'Associazione riconosciuta, ecc.)
- mancata approvazione del Rendiconto di gestione e della relazione sulle attività svolte da parte del competente organo del Distretto.

Altre disposizioni

FUSIONE



- L'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale può proporre, a seguito di valutazione concordata con gli enti promotori ed i rappresentanti legali dei distretti, l'unione e la confluenza di due o più distretti in un unico soggetto.

Cose da fare

Analisi territoriale



- Analisi di contesto
- Analisi SWOT

Analisi dei portatori di interesse



- Soggetti partecipanti
- Soggetti da coinvolgere
- Organizzazione dei portatori di interesse

Rilevazione dei fabbisogni



- Analisi dei problemi
- Albero dei problemi
- Albero degli obiettivi

Definizione della strategia



- Piano di distretto

Governance/ organizzazione



- Statuto
- Regolamento

L'animazione territoriale

1° incontro: lunedì
12 aprile ore 11.00



- Il distretto rurale, l'obiettivo di valorizzazione, le regole dei focus, gli strumenti a disposizione

2° incontro



- I portatori di interesse: quelli presenti e quelli mancanti

3° incontro



- Rilevazione dei fabbisogni

4° incontro



- Analisi swot

5° incontro



- Condivisione delle scelte, la scheda aziendale, condivisione degli obiettivi


6° incontro



- Presentazione e condivisione del fascicolo di progetto


Grazie per l'attenzione






Art. 26 Definizioni

1. Si definiscono **distretti rurali** i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.
2. Si definiscono **distretti agro-alimentari** di qualità i sistemi produttivi locali caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agro-alimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.
3. Si definiscono **bio distretti** quei sistemi produttivi caratterizzati dalla presenza di filiere produttive a carattere biologico, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. Gli stessi possono coincidere con i territori già identificati con i distretti rurali o agro-alimentari di qualità, sovrapponendosi, oppure costituire unità autonome, con confini propri non corrispondenti a quelli dei distretti rurali o agro-alimentari di qualità.
4. Si definiscono **distretti della pesca e dell'acquacoltura** di qualità i sistemi produttivi locali aventi le caratteristiche di cui all'articolo 36, comma 1, della legge n. 317 del 1991, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivantedall'integrazione fra attività ittiche e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.



Art. 26 Definizioni

5. Si definiscono **presidi (comunità locali del cibo)** le comunità, stabilmente organizzate, formate da imprese-associazioni o gruppi culturali locali e consumatori finali che pongono al centro delle proprie attività la produzione e il consumo di cibi "buoni, puliti e giusti" fortemente legati a un piccolo territorio dal punto di vista storico, sociale e culturale e che perseguono uno sviluppo armonico e sostenibile del proprio contesto.
6. Si definiscono **reti distrettuali di filiera** le reti formate da imprese in cui tutte le attività che vanno dalla materia prima al prodotto finito sono svolte in un determinato contesto territoriale omogeneo, solitamente coincidente con il territorio di un Gruppo di azione locale (GAL) o distretto rurale dove la cooperazione tra imprese della filiera è basata su accordi di filiera a carattere pluriennale, che regolamentano ruolo e contributo dei vari attori, in maniera trasparente, e che fanno parte integrante degli accordi costitutivi di rete.
7. Si definiscono **reti interdistrettuali di filiera** le reti formate da imprese in cui tutte le attività che vanno dalla materia prima al prodotto finito sono svolte in un determinato contesto territoriale che abbraccia più territori omogenei (quali imprese di più distretti\più GAL), dove la cooperazione tra le imprese della filiera è basata su accordi di filiera a carattere pluriennale, che regolamentano ruolo e contributo dei vari attori, in maniera trasparente e che fanno parte integrante degli accordi costitutivi di rete.
8. Si definiscono **reti di paniere** le reti soggetto, che si costituiscono per il convergere in chiave export\internazionalizzazione di più reti di imprese dell'agro-alimentare in un'unica rete, finalizzata alla formazione di un paniere espressione delle imprese aderenti e dei territori coinvolti, dove la cooperazione tra imprese dell'agro-alimentare è basata su appositi accordi inerenti la formazione e gestione operativa del paniere stesso, che fanno parte integrante degli accordi costitutivi di rete e regolamentano ruolo e contributo dei vari attori in maniera trasparente.




Art. 28 Requisiti per l'individuazione dei distretti rurali

1. I distretti rurali sono individuati in un contesto territoriale geograficamente definito quando contemporaneamente:
 - a) vi sia la presenza di una realtà produttiva agricola, zootecnica e silvo-pastorale dedita alle produzioni tradizionali, in attività e di carattere non marginale, attuata in diverse aziende del territorio di origine;
 - b) le materie prime utilizzate per la realizzazione dei prodotti trasformati siano di origine locale;
 - c) la produzione non sia limitata a una sola tipologia di prodotto, né a un prodotto singolo, salvo che si dimostri la presenza di iniziative imprenditoriali atte a colmare tale mancanza nel breve periodo.
2. Costituiscono ulteriori elementi identificativi dei distretti, se sussistenti:
 - a) la presenza, tra gli abitanti del territorio, della memoria storica dei prodotti alimentari in questione, rintracciabile nell'utilizzo culinario della ristorazione locale, secondo ricette locali e tradizionali, e di rapporti di scambio, cessione, ricerca dei prodotti in questione all'interno della comunità locale;
 - b) la presenza di attività artigianali di trasformazione e/o manipolazione alimentare e/o di altro tipo, strettamente collegate alle produzioni del distretto rurale nonché alle tradizioni locali;
 - c) la presenza di attività di ricezione turistica e di imprese di ristorazione di qualsiasi dimensione che dimostrino l'utilizzo o la disponibilità concreta a utilizzare i prodotti distrettuali.



Art. 29 Requisiti per l'individuazione dei distretti agro-alimentari di qualità


1. I distretti agro-alimentari di qualità sono individuati in un contesto territoriale geograficamente definito quando contemporaneamente:
 - a) vi sia la presenza di produzioni agricole, zootecniche e silvo-pastorali di particolare qualità, merceologicamente omogenee, riconosciute dalla normativa comunitaria vigente per denominazione di origine o indicazione geografica, o certificate a livello nazionale o regionale secondo norme che ne distinguano e valorizzano la qualità, il processo produttivo e l'origine, nell'ottica del raggiungimento di un riconoscimento comunitario;
 - b) vi sia la presenza in loco di una filiera orizzontale economicamente rilevante, costituita a partire dalle produzioni di cui alla lettera a) con attività strettamente interconnesse riguardanti settori produttivi diversi da quello primario, tesi alla commercializzazione e valorizzazione della produzione locale tipica o tradizionale, di cui alla lettera a) e, contestualmente, a quella del territorio;
 - c) la programmazione territoriale e produttiva e l'assistenza nelle varie fasi della filiera orizzontale, a partire dalle produzioni primarie, sia realizzata da soggetti attivi del territorio, in sintonia e con il sostegno degli enti pubblici locali.
2. Qualora al momento dell'individuazione del distretto agro-alimentare di qualità la filiera orizzontale locale di cui al comma 1, lettera b), non risulti ancora integrata e attiva, ma vi siano sul campo, debitamente evidenziati e assicurati nella relazione dell'ente proponente di cui all'articolo 32, gli elementi e la volontà degli attori territoriali di costruirla nel breve periodo, la Regione può riconoscere comunque il distretto, fatto salvo l'obbligo da parte del consiglio direttivo del distretto di cui all'articolo 33 di certificare l'avvenuta realizzazione delle condizioni di cui al comma 1 entro il primo anno del primo mandato successivo al riconoscimento



Piano di Distretto


Il Piano di Distretto contiene una relazione dettagliata quali-quantitativa che illustri e descriva:

- 1) lo **stato attuale del distretto**, in cui emergano gli attori e i componenti del distretto e il loro grado di interconnessione e interdipendenza, integrata dalla rappresentazione cartografica dell'area interessata dal piano, con identificazione di comuni ed enti locali e dei loro confini amministrativi;
- 2) il **grado di attuazione degli obiettivi raggiunti** nel corso del mandato del precedente consiglio direttivo, indicati nel corrispondente piano di distretto e un'indicazione delle continuità o discontinuità del nuovo piano di distretto rispetto al precedente;
- 3) le **attività di coinvolgimento delle imprese** facenti parte del territorio del distretto;
- 4) le **modalità di sviluppo a breve termine** individuate dal consiglio direttivo, comprensive di corrispondenze ai piani di sviluppo rurale o settoriali per le attività coinvolte nel distretto.



Art. 25 Oggetto e finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), nell'ottica di promuovere lo sviluppo rurale e le produzioni collegate al contesto produttivo storico-tradizionale sardo, disciplina, individua e istituisce i seguenti nuovi strumenti per la governance nei territori rurali:
 - a) distretti rurali, distretti agro-alimentari di qualità, bio distretti, distretti della pesca e dell'acquacoltura di qualità
 - b) presìdi (comunità del cibo);
 - c) reti di filiera distrettuali e reti di filiera interdistrettuali;
 - d) reti di paniere.
2. La Regione considera innovativo e strategico quanto contenuto nella presente legge e si impegna a integrare nel nuovo Programma di sviluppo rurale (PSR) il tema della governance degli ambiti rurali con apposite misure che tengano conto dei nuovi strumenti e istituti e a indicarne le relative fonti di copertura finanziaria.



Art. 27 Obiettivi specifici

1. Le disposizioni del presente capo perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere la cooperazione valorizzando le risorse del contesto territoriale di riferimento;
 - b) conservare la qualità del prodotto nel corso delle operazioni e dei passaggi nella filiera orizzontale fino al consumatore finale
 - c) contribuire alla diffusione, alla commercializzazione e all'istituzione di nuovi prodotti a marchio DOP e IGP, nonché di produzioni a qualità ambientale certificata e riconosciuta a livello europeo;
 - d) contribuire all'utilizzo delle forme di paesaggio agricolo in chiave turistica, valorizzando le proprietà diffuse del territorio non funzionali a una produzione di massa;
 - e) contribuire all'aggregazione tra imprese per acquisire competitività nei confronti del mercato interno e dell'export;
 - f) collegare le produzioni primarie alle pratiche produttive, ristorative, turistiche, sportive e ricreative, scolastiche e dei servizi territoriali;
 - g) potenziare l'identità sarda tramite la salvaguardia e la riscoperta dei saperi e sapori tradizionali e con l'utilizzo delle risorse materiali e immateriali del territorio legate alla tradizione e alla cultura locali;
 - h) promuovere la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità locale;
 - i) evitare la marginalizzazione delle produzioni primarie nei rapporti interni al distretto;
 - j) favorire il raccordo e l'integrazione tra i sistemi produttivi locali.




Art. 30 Requisiti per l'individuazione dei bio distretti

1. I bio distretti sono individuati in un contesto territoriale geograficamente definito quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) vi sia la presenza di produzioni primarie di particolare pregio merceologicamente omogenee, derivate da processi produttivi che prevedono l'utilizzo di tecniche riconosciute dalla normativa comunitaria per l'ottenimento di prodotti biologici;
 - b) vi sia la presenza in loco di una filiera orizzontale economicamente rilevante, costruita a partire dalle produzioni di cui alla lettera a) con attività strettamente interconnesse riguardanti settori produttivi diversi da quello primario, tesi alla commercializzazione e valorizzazione della produzione biologica;
 - c) la programmazione territoriale e produttiva e l'assistenza nelle varie fasi della filiera orizzontale, a partire dalle produzioni primarie, sia realizzata da soggetti attivi del territorio, in sintonia e con il sostegno degli enti pubblici locali.



Art. 31 Requisiti per l'individuazione dei distretti della pesca e dell'acquacoltura di qualità

1. Ai fini della sua individuazione, il distretto della pesca e dell'acquacoltura di qualità possiede le seguenti caratteristiche:
 - a) realizzazione di uno o più prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati ai sensi della vigente normativa, biologici o tipici, la cui produzione risulti significativa per l'economia agro-alimentare regionale;
 - b) presenza di un sistema consolidato di relazioni tra imprese ittiche, servizi alla pesca e acquacoltura;
 - c) integrazione tra produzione e fenomeni culturali e turistici del territorio attraverso relazioni con le istituzioni locali interessate alla realtà distrettuale, con le quali le imprese ittiche stabiliscono rapporti di collaborazione.



Art. 33 Costituzione del distretto

1. Il distretto è costituito mediante la stipula di un apposito accordo tra i soggetti aderenti operanti sul territorio.
2. L'accordo disciplina la composizione e la nomina del consiglio direttivo del distretto, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.
3. Il consiglio direttivo è l'organo di governo del distretto con potere decisionale.
4. Il consiglio direttivo elegge al suo interno il presidente del distretto a cui compete la rappresentanza legale del distretto.
5. All'interno del consiglio direttivo non meno di un terzo dei componenti appartiene al settore primario ed è assicurata la rappresentatività di ogni settore coinvolto nella filiera orizzontale distrettuale. Nel caso di compresenza di produzioni primarie agricole, zootecniche, ittiche e forestali è assicurata la presenza degli operatori di ciascuno di questi settori.



Art. 13, comma 2, del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228.

2. Si definiscono distretti del cibo:

- a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da inter-relazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;
- e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
- f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'inter-relazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;
- g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;
- h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa.